

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 740)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1964

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riguarda la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1964.

La necessità di realizzare tempestivamente uno sgravio degli oneri contributivi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie ha indotto il Governo ad emanare il predetto decreto-legge la cui estrema urgenza è stata determinata non soltanto dall'indicato periodo di applicazione, ma soprattutto dalla serietà della situazione congiunturale per quanto concerne l'attività produttiva e l'occupazione operaia che, com'è noto, tendono verso flessioni preoccupanti, i cui indizi sono già evidenti.

Ogni ritardo avrebbe infatti avuto conseguenze pregiudizievoli sui programmi produttivi che vengono generalmente impostati

proprio nei mesi autunnali. È chiaro che la possibilità di costi minori e pertanto concorrenziali, soprattutto nei riguardi della esportazione, significa per gli imprenditori avere anche maggiori possibilità di vendita e, quindi, di produzione, e conseguentemente minori probabilità di licenziamenti di masse operaie che, alle soglie dell'inverno, rappresenterebbero per il Paese una grave e dolorosa preoccupazione.

Gli oneri contributivi assunti dallo Stato col decreto-legge anzidetto concernono, per la parte relativa agli imprenditori:

a) l'intero contributo del 2 per cento delle retribuzioni per l'assicurazione contro la tubercolosi, con un impegno di 47.400 milioni di lire;

b) un'aliquota, per lo 0,30 per cento delle retribuzioni, del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (il cui onere a carico degli imprenditori viene così ri-

dotto dal 2,30 per cento al 2 per cento delle retribuzioni), con un impegno di 6.100 milioni di lire;

c) l'intero contributo dello 0,58 per cento delle retribuzioni per l'assicurazione malattia per lavoratori agricoli (solidarietà) con un impegno di 9.700 milioni di lire.

Per la parte relativa ai lavoratori il provvedimento apporta, per lo stesso periodo 1° settembre-31 dicembre 1964, la riduzione, dal 6,35 per cento al 6 per cento delle retribuzioni, della quota posta a carico dei lavoratori sul contributo per il Fondo adeguamento pensioni, con l'assunzione da parte dello Stato di un impegno finanziario di 6.800 milioni di lire.

Complessivamente il discarico contributivo a favore dei datori di lavoro è pari al 2,88 per cento delle retribuzioni e comporta un sollievo di 63.200 milioni di lire, mentre lo sgravio a favore dei lavoratori è dello 0,35 con una riduzione di 6.800 milioni di lire.

Va però rilevato che in proporzione ai rispettivi carichi contributivi le agevolazioni accordate ai datori di lavoro sono approssimativamente corrispondenti a quelle accordate ai lavoratori.

L'onere che il provvedimento pone a carico dello Stato ammonta complessivamente a 70 miliardi di lire.

Come è facile rilevare il trasferimento degli oneri anzidetti si limita ai proventi dei contributi « integrativi » e non comprende anche i contributi « base » (marche assicurative) data la funzione insopprimibile di

questi ultimi quale strumento di individuazione dei soggetti assicurati nonché di accertamento dei requisiti di contribuzione e di anzianità assicurativa richiesti dalla legge ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni.

Tutta l'iniziativa è ispirata al criterio di attuare l'assunzione di oneri a carico dello Stato in rapporto a quelle forme assicurative obbligatorie che presentano uno spiccato carattere di servizio generale per la sicurezza sociale.

Gli sgravi contributivi previsti dal decreto-legge, pur riflettendosi prevalentemente a vantaggio dei settori extra-agricoli, non trascurano il settore agricolo in quanto questo beneficia del discarico del contributo integrativo per l'assicurazione contro la tubercolosi. Inoltre lo Stato si è assunto l'onere relativo al contributo dello 0,58 per cento delle retribuzioni che costituisce l'apporto solidale della collettività a beneficio delle prestazioni di malattia per i lavoratori agricoli.

Le agevolazioni accordate rappresentano una prima soluzione del problema, suscettibile di assumere, con gli opportuni adeguamenti, carattere definitivo mediante apposito disegno di legge che il Governo si propone di presentare a tempo debito.

Alla copertura degli oneri derivanti allo Stato per effetto dei suddetti sgravi contributivi si è provveduto mediante il prelievo di una somma di pari importo dalle disponibilità del Fondo per l'acquisto dei Buoni del Tesoro novennali previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

ALLEGATO

Decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 31 agosto 1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

DECRETA:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1964, il fabbisogno finanziario per la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, esclusa la parte di esso coperta dai proventi del contributo base, nonché l'onere costituito dalla quota parte del contributo per detta assicurazione dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono posti a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo di lire 47,4 miliardi, da ripartirsi ai titoli sopraindicati fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di 7 decimi e 3 decimi.

Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201, lo Stato concorre al finanziamento della stessa assicurazione obbligatoria per il periodo dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1964, con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,1 miliardi.

Per lo stesso periodo indicato nei precedenti comma, l'onere costituito dal contributo di solidarietà previsto dall'articolo 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 9,7 miliardi.

Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, numero 55, dall'articolo 11, lettera *b*), della legge 13 marzo 1958, n. 250, e dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, lo Stato concorre al finanziamento dello stesso Fondo per il periodo dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1964 con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,8 miliardi.

Art. 2.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1964 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1964, è stabilita la esenzione dalle seguenti contribuzioni:

a) contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di cui all'articolo 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, stabilito nella misura del 2 per cento delle retribuzioni con decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, e nella misura di lire 6,22 per giornata di lavoro in agricoltura con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853;

b) contributo di solidarietà di cui all'articolo 4, lettera *b*), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, stabilito nella misura dello 0,58 per cento delle retribuzioni.

Per lo stesso periodo indicato al precedente comma, le misure dei contributi sottoelencati sono così modificate:

a) la misura del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, in ragione del 2,30 delle retribuzioni è ridotta al 2 per cento delle retribuzioni;

b) la misura del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, in ragione del 19 per cento delle retribuzioni, è ridotta al 18,65 per cento delle retribuzioni, di cui il 12,65 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6 per cento a carico del lavoratore.

Art. 3.

Le disponibilità esistenti sulle annualità versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di lire 70 miliardi.

La somma di lire 70 miliardi sarà versata dal Fondo al bilancio dell'entrata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 4.

All'onere in lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1964.

*Per il Presidente della Repubblica
il Presidente del Senato*

MERZAGORA

MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.